



CITTÀ DI LODI

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi

Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it

Centralino 0371.4091

C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

**EQ - GESTIONE GIURIDICA - ECONOMICA DEL
PERSONALE
RISORSE UMANE - PERSONALE STIPENDI**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
NUMERO 1015 DEL 11/09/2026**

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI CONGEDO PARENTALE DI N. 1 GIORNI AI
SENSI DELL'ART. 32 COMMA 1 D.LGS. N. 151/2001 A DIPENDENTE
MATRICOLA N.1465 - 14 SETTEMBRE 2026

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni:

- di Consiglio comunale n. 19 del 25/02/2026 ad oggetto "APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2026- 2028";
- di Consiglio comunale n. 20 del 25/02/2026 ad oggetto "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER GLI ESERCIZI 2026 - 2028";
- di Giunta Comunale n. 48 del 4.03.2026 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione per gli esercizi finanziario 2026/2028;
- di Giunta Comunale n. 65 del 26.03.2026 con la quale è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2026/2028;

VISTA la domanda, agli atti dell'ufficio personale, prot. com.le n. 61715 del 10.09.2026 presentata da dipendente a tempo indeterminato matricola nr. 1465, con la quale chiede di fruire del congedo parentale previsto dall'art. 32 del D.Lgs. n. 151/01, per il giorno 14 settembre 2026;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. n. 151/2001 e s.m.i.:

"1. Per ogni bambino, nei primi suoi quattordici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo.

Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:

- a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;*
- b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;”*

RICHIAMATO l'art. 35 del CCNL Funzioni Locali 2022-2024, che sostituisce l'art. 45 del CCNL 16.11. 2022 e stabilisce che, nell'ambito del congedo parentale previsto per ciascun figlio dall'art. 32, comma 1 del D. Lgs. n. 151 del 2001 e ss.mm.ii., per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori, sono fruibili anche frazionatamente e sono retribuiti per intero;

RICHIAMATO altresì l'art. 34 comma 1 del D. Lgs. n. 151 del 2001, come modificato dalla L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025), che prevede, con decorrenza dal 2025:

- per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che cessano il congedo di maternità o paternità a partire dal 1° gennaio 2024, in alternativa tra i genitori, l'elevazione all'80% della retribuzione dell'indennità del congedo parentale, per il secondo mese entro il sesto anno di vita del bambino;
- per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che cessano il congedo di maternità o paternità a partire dal 1° gennaio 2025, in alternativa tra i genitori, l'elevazione all'80% della retribuzione dell'indennità del congedo parentale, per un ulteriore mese entro il sesto anno di vita del bambino;

ACCERTATO che il figlio del dipendente suddetto è nato il 12/02/2013 e che il dipendente non ha usufruito di giorni di congedo parentale indennizzati al 100%;

ACCERTATO altresì che l'altro genitore è lavoratore privato e che quindi è possibile la fruizione del periodo di congedo parentale retribuito per intero ai sensi della normativa di cui sopra;

VERIFICATO che, in base alla normativa attualmente vigente, il periodo da fruirsi con questa richiesta sarà indennizzato al 100%;

DATO ATTO che, la presente determinazione non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata;

VISTI:

- ✗ l'art.107 del D.Lgs. n.267/2000, l'art. 4 comma 2) e l'art.17, del D.Lgs. 165/2001 in merito alle competenze dei dirigenti;
- ✗ gli art. 4,5,6 e 6bis della L. 241/1990 in merito al responsabile del procedimento;

ATTESTATO quanto previsto:

- ✗ dall'art. 6bis della L. 241/1990 in merito all'eventuale conflitto di interessi del responsabile del procedimento e del responsabile degli uffici competenti;
- ✗ dall'art. 147bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 relativo al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile su tutti gli atti della pubblica amministrazione;

NULLA OSTANDO alla propria competenza e per tutte le motivazioni qui chiarite ed evidenziate;

D E T E R M I N A

- ✗ di riconoscere per le motivazioni esposte in premessa, al dipendente a tempo indeterminato del Comune di Lodi matricola nr. 1465 il congedo parentale per il figlio nato il 12/02/2013, per i giorni sopra indicati e retribuiti secondo quanto sopra riportato, ai sensi dell'art. 32 del T.U. n. 151/01;
- ✗ di dare atto che i suddetti periodi saranno computati ai fini dell'anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità;

8 di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata.

DISPOSIZIONI FINALI

Si dà atto infine, che

- *- si provvederà, ricorrendo il caso, alla pubblicazione nella sezione del sito “amministrazione trasparente” in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013 e sue successive modificazioni ed integrazioni, da ultima quella del D.lgs. n. 97/2016;*
- *- in caso di inerzia o tardiva emanazione di qualunque provvedimento necessario alla conclusione del procedimento entro i termini stabiliti dall'art.2 Legge 241/1990, il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo previsto dal comma 9bis del sopracitato articolo, è il Segretario Generale.*

Sottoscritto dal Dirigente
GIANI ALBERTO MASSIMILIANO
con firma digitale